

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO IN UNIONE D'ACQUISTO L'ASL DI MILANO (CAPOFILA) E L'ASL DI MILANO 1 E L'ASL DI PAVIA

CIG Lotto 1: 55274357A7
CIG Lotto 2: 5527438A20
CIG Lotto 3: 5527439AF3

S.C. ACQUISTI E SERVIZI ECONOMICI

Il presente capitolato si compone di n. **27 articoli** e di n. **30 pagine** complessive esclusa la copertina.

Costituiscono allegati al presente capitolato:

⇒ Domanda di partecipazione	⇒ denominato <u>allegato A</u> ;
⇒ Ulteriori dichiarazioni	⇒ denominato <u>allegato A/1</u> ;
⇒ Offerta Economica ASL di Milano	⇒ denominato <u>allegato B/1</u> ;
⇒ Offerta Economica ASL di Milano 1	⇒ denominato <u>allegato B/2</u> ;
⇒ Offerta Economica ASL di Pavia	⇒ denominato <u>allegato B/3</u> ;
⇒ Dichiarazione di avvalimento dei requisiti	⇒ denominato <u>allegato C</u> ;
⇒ Informativa privacy	⇒ denominato <u>allegato D</u> ;
⇒ Codice Etico degli appalti Regionale	⇒ denominato <u>allegato E</u> ;

Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

L'ASL di Milano, in unione d'acquisto con l'ASL di Milano 1 e l'ASL di Pavia, bandisce, quale Azienda capofila, procedura aperta finalizzata alla conclusione, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di un Accordo Quadro con più operatori economici, senza rilancio del confronto competitivo, per l'affidamento del servizio di trasporto di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico nel biennio 2014/2015.

Infatti, le Aziende aggregate, in attuazione della L.R. 33/2009 (art. 43), garantiscono il servizio di trasporto ai soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, le cui condizioni cliniche non permettono di raggiungere in autonomia il Centro ove effettuare la dialisi. Pertanto, le Amministrazioni aggregate riconoscono il rimborso delle spese sostenute per il trasporto dal domicilio al Centro dialisi (e viceversa) dei propri pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico a mezzo ambulanza e/o mezzi alternativi.

La procedura è finalizzata all'individuazione di più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura, risultino idonei ad erogare il servizio oggetto di gara e con i quali verrà sottoscritto un Accordo Quadro.

Le Aziende aggregate si riservano la facoltà di apportare eventuali modifiche agli Accordi Quadro che verranno sottoscritti dalle parti in caso di emanazione di nuove o diverse disposizioni legislative di carattere nazionale e/o regionale, oltre che da straordinarie cause di servizio che impediscano la continuità oggetto della presente procedura.

Pertanto, l'ASL di Milano procede all'effettuazione di tutte le operazioni di gara necessarie all'individuazione degli operatori economici cui affidare il servizio oggetto del presente CSA per il soddisfacimento delle esigenze cliniche dei propri pazienti.

L'aggiudicazione del servizio da parte dell'Azienda capofila darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra le imprese risultate idonee a erogare il servizio (di seguito anche "Società") e ciascuna delle Aziende Sanitarie partecipanti all'unione di acquisto (di seguito anche "Aziende"). Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno con la deliberazione di aggiudicazione della gara per l'ASL di Milano e con la deliberazione di presa d'atto dell'esito della gara per le Aziende Sanitarie mandanti.

Tutti i punti del presente CSA saranno recepiti integralmente nei singoli Accordi Quadro che verranno stipulati con le società idonee e le singole Aziende Sanitarie dopo l'espletamento delle operazioni di gara e l'aggiudicazione della gara.

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente CSA ha per oggetto il servizio di trasporto dei soggetti nefropatici, residenti nell'ambito territoriale delle ASL aggregate, sottoposti a trattamento dialitico per raggiungere, dalla propria dimora, il centro di dialisi più vicino ove esista disponibilità di posto letto e dal centro di dialisi alla dimora dello stesso.

Le ASL intendono assicurare quanto indicato al comma precedente:

- mediante il ricorso ad autoambulanze (trasporto sanitario);
- mediante il ricorso ad autovetture e pulmini all'uopo attrezzati (trasporto sanitario semplice).

Per le prestazioni rese verrà corrisposto quanto di seguito descritto per singola Azienda aggregata.

1.1 ASL MILANO

1.1.1 Per i trasporti sanitari (autoambulanza), verrà applicata la tariffa indicata nella D.G.R. n. 9394 del 06.05.2009 e s.m.i..

Per quanto riguarda le ambulanze – rispetto alla tariffa della DGR sopra citata – si precisa che la tariffa è pari a € 46,00 (andata e ritorno) per singolo utente per i trasporti da e per le Aziende Ospedaliere, a mezzo ambulanza e limitatamente all'ambito territoriale dei Comuni di Sesto S. Giovanni, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano, Cusano Milanino.

1.1.2 Per i trasporti sanitari semplici, con finalità socio-sanitaria (autovettura e pulmini), le tariffe massime (andata e ritorno) applicate sono quelle di seguito riportate:

ASL MILANO

Modalità trasporto	Tariffe trasporto		
	Singolo	n. 2 Assistiti	n. 3 Assistiti
Pulmino A/R urbano	€ 26,00	€ 47,00	€ 63,00
Pulmino A/R extraurbano	€ 38,00	€ 60,00	€ 75,00
Auto A/R urbano	€ 23,00	€ 45,00	non previsto
Auto A/R extraurbano	€ 36,00	€ 58,00	non previsto

1.1.3 Dati quantitativi ASL di Milano:

Il numero medio di utenti per l'ASL di Milano è pari a circa 1000. Il numero medio di trasporti settimanali per singolo utente è pari a 3. L'incidenza del trasporto in ambulanza rispetto ai mezzi alternativi è pari al 30/40%.

1.2 ASL MILANO 1 - DIALIZZATI

1.2.1 In deroga a quanto previsto dalla DGR 9394 del 6/5/2009, si adotteranno i seguenti criteri e importi per i trasporti in autoambulanza o con pulmino attrezzato:

1. L'individuazione di questo tipo di trasporto è demandata al Centro dialisi di riferimento e soggetta a specifica autorizzazione annuale dell'ASL;
2. Il calcolo della distanza percorsa si basa sul percorso dal domicilio paziente al Centro dialisi e dal Centro dialisi al domicilio del paziente (come da DGR 9394/2009);
3. La suddetta distanza verrà calcolata utilizzando il percorso più breve delle mappe Michelin (mappe utilizzate dai 7 distretti);
4. Il secondo paziente trasportato deve ritenersi un soggetto con caratteristiche cliniche che non prevedono un trasporto da barellato;
5. Le tariffe che verranno applicate sono quelle di seguito descritte:

Tariffa	Descrizione	Tariffa per singolo trasportato	Maggiorazione per trasporto 2° paziente
1	Entro i 30 Km	€ 40,00	€ 14,00
2	Entro i 40 Km	€ 48,00	€ 14,00
3	Entro i 50 Km	€ 53,00	€ 14,00
4	Oltre i 50 Km	€ 53,00 + 0,50 al Km percorso oltre i 50	€ 14,00

1.2.2 ASL MILANO 1: per i trasporti sanitari in autovettura si adotteranno i seguenti criteri e importi:

1. Il calcolo della distanza si basa sul percorso dal domicilio paziente al Centro dialisi e dal Centro dialisi al domicilio del paziente (come da DGR 9394/2009).
2. La suddetta distanza verrà calcolata utilizzando il percorso più breve delle mappe Michelin (mappe utilizzate dai 7 distretti)
3. Con la medesima autovettura si possono trasportare sino ad un massimo di 3 pazienti

Tariffa	Descrizione	Tariffa per singolo trasportato	Maggiorazione per ogni paziente in più trasportato dopo il 1°
1	Entro i 30 Km	€ 17,65	€ 7,00
2	Oltre i 30 Km	€ 17,65 + 0,35 al Km percorso oltre i 30	€ 7,00

1.2.3 DATI QUANTITATIVI

Per il 2014 si stima un numero di dializzati che necessitano di trasporto in autoambulanza pari a 125 per una media di n. 3 sedute settimanali pro capite ed un numero di dializzati che usufruiranno del trasporto tramite autovettura pari a 270.

1.3 ASL DI PAVIA

1.3.1 Per i trasporti sanitari (autoambulanza), verranno applicative le seguenti tariffe:

Tariffa	Descrizione	Tariffa per singolo trasportato	Maggiorazione per ogni paziente in più trasportato dopo il 1°
1	Entro i 15 Km	€ 35,00	€ 14,00
2	Oltre i 15 Km	€ 14,00 + 0,50 al Km percorso oltre i 15	€ 28 + 0,50 Km

1.3.2 Per i trasporti semplici (auto/furgone), verranno applicative le seguenti tariffe:

Tariffa	Tariffa per singolo trasportato	Maggiorazione per trasporto 2° paziente	Maggiorazione per trasporto 3° paziente	Maggiorazione per trasporto 4° paziente
1	€ 20,00	€ 14,00	€ 10,00	€ 7,00
2	Oltre 30 Km + 0,35 al Km			

1.3.2 DATI QUANTITATIVI

Il numero annuo medio dei pazienti è pari a 100. Si stimano 3 trasporti a settimana per ogni paziente. Il numero dei trasporti annuale è pari a circa 14.400.

In casi selezionati dalle Aziende aggregate, potranno essere garantite forme specifiche di accompagnamento del dializzato dal domicilio al Centro Dialisi (e viceversa); saranno riconosciuti i costi sostenuti per gli importi di cui all'art. 5, ultimo capoverso, del presente CSA.

Articolo 2 – Durata e prezzo dell'appalto

Il contratto avrà la durata di **24 (ventiquattro) mesi**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, con facoltà di n. 2 rinnovi di 12 mesi ciascuno, fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti che le Aziende aggregate verificheranno annualmente e salvo disdetta di una delle parti che deve essere comunicata a mezzo raccomandata A.R. con almeno tre mesi di preavviso.

Le ASL aggregate si riservano la facoltà di prorogare la durata dei contratti alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, nelle more di espletamento delle nuove procedure di gara e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

L'importo complessivo biennale posto a base d'asta è pari € 11.369.079,80 (Iva esente), così suddiviso:

- ASL di Milano: € 7.600.000,00 (Iva esente)
- ASL di Milano 1: € 3.418.000,00 (Iva esente)
- ASL di Pavia: € 351.079,80 (Iva esente).

Si precisa che le Aziende aggregate **non** procederanno alla revisione del prezzo ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 in quanto trattasi di appalto con corrispettivo a tariffa massima predeterminata.

Non sussistono costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività.

Art. 3 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

Le Aziende aggregate si riservano, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione dei depositi cauzionali definitivi di cui all'art. 13 del presente CSA e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall'Amministrazione.

Capo 2 – ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 4 – Modalità organizzative del servizio ASL di Milano

I servizi verranno espletati nei seguenti ambiti territoriali:

1. Distretto 1 - sede centrale: Corso Italia n. 52 Milano;
2. Distretto 2- sede centrale: Via Ippocrate n. 45 -Milano;
3. Distretto 3- sede centrale: Via Ricordi n. 1 - Milano;
4. Distretto 4 sede centrale: Via Oglio n. 18- Milano;
5. Distretto 5 sede centrale: P.za Bande Nere n. 3 - Milano;
6. Distretto 6- sede centrale: Via Carlo Marx n. 195- Sesto San Giovanni (Mi);
7. Distretto 7- sede centrale: Via Terenghi n. 2 - Cinisello Balsamo (Mi).

Per ciascun ambito territoriale verranno individuati, tra i partecipanti ritenuti idonei a concludere l'Accordo Quadro, i soggetti incaricati del trasporto, come segue:

1. Il Centro Dialisi effettuerà la valutazione medico clinica dei soggetti per i quali il servizio di trasporto sarà attivato nonché individuerà la tipologia di mezzo più idonea al paziente (ambulanza, autovettura o pulmino). Tale valutazione verrà riportata su apposita certificazione da rinnovarsi annualmente;
2. La certificazione prodotta dal Centro Dialisi, perverrà alle ASL per la successiva assegnazione del trasporto del singolo paziente alle società di trasporto affidatarie;
3. Per ogni tipologia di automezzo (ambulanza, autovettura, pulmino) nella disponibilità del soggetto partecipante, è previsto l'affidamento di non oltre 14 (quattordici) pazienti, ovvero 7 trasporti comprensivi di andata e ritorno per ogni turno (ad esempio tre volte la settimana), salvo particolari necessità dei Centri Dialisi dovute ad eventuali variazioni della turnazione dei pazienti in dialisi (festività);
4. La ASL provvederà ad assicurare le assegnazioni distribuendole sul territorio di propria competenza; qualora nell'ambito territoriale di un Distretto le richieste di trasporto risultassero eccedenti od inferiori, la ASL valuterà la disponibilità delle Società convenzionate per affrontare l'eventuale eccedenza o difetto;

Come previsto dalla DGR 3542 del 30/05/2012, si precisa che il numero massimo di pazienti uremici nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, trasportato è:

- su ciascuna autoambulanza di norma n. 1 soggetto, eccezionalmente n. 2 soggetti;
- su ciascuna autovettura n. 2 soggetti;
- su ciascuna pulmino n. 3 soggetti.

Salvo nuove ed intervenute disposizioni, a condizioni e patti meglio specificati nel successivo art. 5 del presente CSA. Il Prestatore si impegna a garantire il servizio esattamente come dichiarato in sede di offerta, in particolare:

- a mettere a disposizione ed individuare l'intero parco autoveicoli oggetto di offerta;
- a prestare il servizio per il numero di utenti massimo dichiarati in sede di partecipazione;
- a prestare il servizio all'interno dei distretti prescelti per gli assistiti residenti nell'ambito territoriale del distretto prescelto, /all'interno dell'ambito territoriale dell' ASL.

Per quanto riguarda l'erogazione, il trasporto in autovettura e in pulmino (mezzi alternativi), le specifiche tecniche dei mezzi di trasporto quali autovettura e pulmino, come previsto dalle DGR in materia, si precisa quanto segue:

- a. le autovetture e i pulmini devono essere di proprietà e immatricolate in capo al soggetto partecipante e/o locate al soggetto partecipante e/o altre forme consentite dalle disposizioni vigenti e dal Codice della Strada;

- b. le autovetture e i pulmini – di norma - devono essere immatricolati come trasporto terzi;
- c. l'autovettura deve essere munita di:
 - immatricolazione da non più di 7 anni dalla prima volta o non aver percorso più di 210.000 km,
 - estintore,
 - assicurazione – per almeno € 3.000.000,00 – della responsabilità civile;
 - l'autovettura deve essere provvista di quattro porte per la salita/discesa;
- d. il pulmino dovrà essere munito di:
 - pedana idraulica e sistemi di ancoraggio;
 - aria condizionata;
 - immatricolazione da non più di 7 anni per la prima volta o non aver percorso più di 210.000 km;
 - estintore;
 - assicurazione – per almeno € 3.000.000,00 – della responsabilità civile;
- e. per le autovetture non è consentito il trasporto di più di 2 utenti, per viaggio;
- f. per i pulmini non è consentito il trasporto di più di 3 utenti, per viaggio;
- g. è vietato, secondo la normativa vigente, il ricorso ad auto mediche e/o per il trasporto sangue e/o organi per il trasporto di terzi.

L'ASL di Milano, in una prima fase, pre-assegna, attraverso i Distretti, gli utenti secondo le modalità anzidette, verificando la compatibilità tra soggetti trasportati e tipologia di mezzi messi a disposizione da ciascun Prestatore e, in seconda istanza, verificate le compatibilità, assegnando i pazienti trasportabili secondo le tipologie di automezzi idonei al trasporto.

Art. 4 bis – Modalità organizzative del servizio ASL Provincia di Milano 1

§ Trasporto dializzati

I trasporti dializzati verranno espletati nei confronti dei cittadini assistiti nei seguenti ambiti territoriali:

1. Distretto 1 - sede centrale: Via per Cesate n. 62 – Garbagnate Milanese;
2. Distretto 2- sede centrale: Via Settembrini n. 1 - Passirana;
3. Distretto 3- sede centrale: Via Marzabotto n. 12 - Corsico;
4. Distretto 4 sede centrale: Via Savonarola n. 3 - Legnano;
5. Distretto 5 - sede centrale: Via Moroni n. 12 – Castano Primo;
6. Distretto 6- sede centrale: Via Al Donatore di Sangue n. 50 - Magenta;
7. Distretto 7- sede centrale: Via Sauro n. 3 - Abbiategrasso.

Il Centro Dialisi effettuerà la valutazione medico-clinica per l'individuazione dei soggetti per i quali il servizio di trasporto sarà attivato mediante autoambulanza oppure mediante pulmini attrezzati.

A ciascun prestatore potranno essere assegnati più ambiti territoriali. Ciascun concorrente potrà specificare nella propria domanda, in ordine di preferenza, i distretti in cui intende operare ferma restando la facoltà dell'ASL di assegnarlo anche ad un Distretto non specificato nella domanda, qualora nello stesso non venisse garantito il servizio. In quest'ultimo caso, verrà considerato il criterio della vicinanza della sede operativa del prestatore.

A gara espletata, in ogni Distretto verrà stilato un elenco di prestatori tra i quali il cittadino residente nel Distretto potrà effettuare la propria scelta.

Si precisa che il numero massimo di pazienti uremici sottoposti a trattamento dialitico che può essere trasportato su ciascuna autoambulanza è di n. 2 soggetti, mentre su ciascuna autovettura e su ciascun pulmino è di n. 3 soggetti.

Le autoambulanze, i pulmini attrezzati e le autovetture utilizzate dai prestatori per svolgere il servizio di trasporto pazienti dializzati, devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 2.4 della DGR 93542 del 30/5/2012, oltre che essere adottate di defibrillatore (DAE)

Il Prestatore si impegna a garantire il servizio esattamente come dichiarato in sede di offerta, in particolare:

- a mettere a disposizione l'intero parco autoveicoli oggetto di offerta;
- a prestare il servizio all'interno dei distretti assegnati;
- in caso di necessità, a prestare servizio temporaneo anche in altri distretti dell'ASL.

Art. 4 ter – Modalità organizzative del servizio ASL di Pavia

§ Trasporto dializzati

I trasporti dializzati verranno espletati nei confronti dei cittadini assistiti nei seguenti ambiti territoriali:

1. Distretto 1- Territorio Pavese: Carbonara Al Ticino - Cava Manara - Mezzana Rabattone - S. Martino Siccomario - Sommo - Travaco' Siccomario - Villanova D'ardenghi - Zerbolo' - Zinasco - Battuda - Bereguardo - Borgarello - Casorate Primo - Certosa Di Pavia - Giussago - Marcignago - Rognano - Trivolzio - Trovo - Vellezzo Bellini - Albuzzano - Badia Pavese - Belgioioso - Chignolo Po - Copiano - Corteolona - Costa De' Nobili - Filighera - Genzone - Gerenzago - Inverno E Monteleone - Linarolo - Maghero - Miradolo Terme -Monticelli Pavese - Pieve Porto Morone - S. Cristina E Bissone - S. Zenone Al Po - Spessa Po - Torre D'arese - Torre De' Negri - Valle Salimbene - Villanterio - Vistarino - Zerbo - Pavia - S. Genesio Ed Uniti - Torre D'isola - Bascapé' - Bornasco - Ceranova - Cura Carpignano - Landriano - Lardirago - Marzano - Roncaro - Sant'alessio Con Vialone - Siziano - Torrevecchia Pia - Vidigulfo - Zeccone)
2. Distretto 2 – Lomellina. Alagna - Borgo S. Siro - Breme - Dorno - Ferrera Erbognone - Frascarolo - Gallivola - Gambarana - Garlasco - Gropello Cairoli - Lomello - Mede -

Mezzana Bigli - Ottobiano - Pieve Albignola - Pieve Del Cairo - S. Giorgio Di Lomellina - Sannazzaro De' Burgondi - Sartirana Lomellina - Scaldasole - Semiana - Suardi - Torre Beretti E Castellaro - Tromello - Valeggio - Valle Lomellina - Velezzo Lomellina - Villa Biscossi - Albonese - Candia Lomellina - Castello D'agogna - Castelnuovo - Ceretto Lomellina - Cernusco - Cilavegna - Confienza - Cozzo - Langosco - Mortara - Nicorvo - Olevano Lomellina - Palestro - Parona - Robbio - Rosasco - S. Angelo Lomellina - Zeme - Cassolnovo - Gambolo' - Gravellona Lomellina - Vigevano)

3. Distretto 3 – Oltrepo: Albaredo Arnaboldi - Arena Po - Bosnasco - Broni - Campospino - Canevino - Canneto Pavese - Castana - Cigognola - Golferenzo - Lirio - Montecalvo Versiggia - Montescano - Montu' Beccaria - Pietra De' Giorgi - Portalbera - Redavalle - Rocca De' Giorgi - Rovescala - Ruino - S. Cipriano Po - S. Damiano Al Colle - S. Maria Della Versa - Stradella - Volpara - Zenevredo - Barbiano - Bastida Pancarana - Borgo Priolo - Borgoratto Mormorolo - Bressana Bottarone - Calvignano - Casanova Lonati - Casatista - Casteggio - Castelletto Di Branduzzo - Cervesina - Corvino S. Quirico - Fortunago - Lungavilla - Mezzanino - Montalto Pavese - Montebello Della Battaglia - Mornico Losana - Oliva Gessi - Pancarana - Pinarolo Po - Pizzale - Rea Po - Robecco Pavese - Santa Giuletta - Torricella Verzate - Verretto - Verrua Po - Bagnaria - Bastida De' Dossi - Brallo Di Pregola - Casei Gerola - Cecima - Codevilla - Corana - Cornale - Godiasco - Menconico - Monteseale - Ponte Nizza - Retorbido - Rivanazzano - Rocca Susella - Romagnese - S. Margherita Staffora - Silvano Pietra - Torrazza Coste - Val Di Nizza - Valverde - Varzi - Voghera - Zavattarello)

Riferimento unico per i trasporti è il Dipartimento Cure Primarie, U.O.C. Medicina Legale Invalidità Civile e Assistenza Protesica - Via Indipendenza 3, Pavia.

La valutazione medico-clinica per l'individuazione dei soggetti per i quali è indispensabile il servizio di trasporto tramite autoambulanza oppure tramite pulmini attrezzati è demandata ad apposita commissione medica, come da deliberazione ASL di Pavia n.76/DGi del 12.03.2013.

Ogni concorrente potrà inoltrare domanda di partecipazione per tutto il territorio dell'ASL di Pavia oppure può indicare nella propria domanda, in ordine di preferenza, i distretti in cui intende operare.

Si precisa che il numero massimo di pazienti uremici sottoposti a trattamento dialitico che può essere trasportato su ciascuna autoambulanza è di n. 2 soggetti, mentre su ciascuna autovettura e su ciascun pulmino è di n. 4 soggetti.

Le autoambulanze, i pulmini attrezzati e le autovetture utilizzate dai prestatori per svolgere il servizio di trasporto pazienti dializzati, devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 2.4 della DGR 93542 del 30/5/2012, oltre che essere adottate di defibrillatore (DAE).

Il Prestatore si impegna a garantire il servizio esattamente come dichiarato in sede di offerta, in particolare:

- a mettere a disposizione l'intero parco autoveicoli oggetto di offerta;
- a prestare il servizio all'interno dei distretti assegnati;
- in caso di necessità, a prestare servizio temporaneo anche in altri distretti dell'ASL.

Art. 5 – Trasporto Sanitario semplice

Per trasporto sanitario semplice si intende il trasporto di persone che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento protetto (esempio le persone soggette a seduta dialitica) presso Strutture Sanitarie.

Nel caso di coinvolgimento in situazioni di emergenza e urgenza sanitaria, i soggetti che svolgono il trasporto sanitario semplice sono tenuti a contattare immediatamente il numero unico per le emergenze 112 e ad attenersi rigorosamente alle indicazioni ricevute.

L'attività di trasporto sanitario semplice deve essere svolta da personale volontario e/o dipendente in regola con quanto disposto dalla normativa vigente nella Regione Lombardia.

I veicoli non possono essere immatricolati per "soccorso avanzato" e "trasporto sangue ed organi" e comunque è fatto divieto di equipaggiare i veicoli alternativi all'ambulanza di sistemi supplementari di allarme (sirena e lampeggianti blu) salvo eventuale autorizzazione della Centrale Operativa Emergenza Urgenza 112 nonché di apporre lo stemma dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza e altri simboli o scritte che facciano riferimento al sistema sanitario regionale del soccorso, ovvero direttamente a Regione Lombardia.

Gli automezzi utilizzati devono aver applicato su entrambe le fiancate, durante lo svolgimento del servizio, la scritta "trasporto sanitario semplice" anche con l'impiego di targhe magnetiche.

Ogni veicolo deve avere a bordo la scheda di servizio con indicati gli estremi del trasporto in corso. E', altresì, obbligatoria l'adozione di un sistema di registrazione (cartaceo o informatico) che permetta di conoscere, per ogni automezzo e per ogni servizio svolto, la località, l'indirizzo, l'ora di partenza e di arrivo del mezzo nonché il nominativo del conducente e del/i trasportato/i.

Su autovetture e furgoni finestrati (pulmini) è consentito il trasporto di più utenti purché nel rispetto di quanto stabilito dalla carta di circolazione dell'autoveicolo e dal presente CSA.

In ogni caso devono essere garantiti il rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) ed un adeguato livello di comfort nel trasporto.

Durante l'espletamento del servizio di trasporto sanitario semplice è fatto divieto di:

- trasportare contestualmente materiale biologico (sangue, plasma, etc.);

- svolgere a qualunque titolo attività di soccorso sanitario.

E' fatto altresì divieto di:

- fumare;
- assumere qualunque bevanda alcolica e/o farmaci o altre sostanze che possano alterare lo stato psicofisico prima e durante il trasporto.

Il prestatore avrà diritto ad ottenere il rimborso diretto a cura dell'ASL di Milano allorché il trasporto sanitario semplice avviene previa certificazione del Responsabile del Centro Dialisi, validata dal Direttore di Distretto secondo la specifica modulistica in uso presso l'ASL di Milano.

In casi selezionati dall'ASL, potranno essere garantite forme specifiche di accompagnamento del dializzato dal domicilio al Centro Dialisi (e viceversa) per i quali saranno riconosciuti i costi sostenuti per l'impegno orario necessario con procedura operativa all'uopo predisposta, come di seguito riportati:

- € 2,00 (due euro) per trasporto (andata/ritorno) per paziente/die per gli utenti che, pur non accompagnati in carrozzina, verranno comunque valutati dall'ASL di Milano come meritevoli l'accompagnamento;
- € 3,00 (tre euro) per paziente/die per gli utenti che necessitano di trasporto in carrozzina.

Art. 6 – Requisiti del personale

§ ASL di Milano

Per le caratteristiche degli autoveicoli e per i requisiti del personale si rimanda a quanto riportato nell'allegato 1.2 della DGR 3542 del 30/05/2012 e nelle disposizioni vigenti in materia.

Il personale addetto al trasporto sanitario semplice, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere (volontario, dipendente o assimilato e volontari del servizio civile), deve:

- aver compiuto la maggiore età e non aver superato il settantacinquesimo anno di età;
- avere buona conoscenza della lingua italiana;
- aver conseguito le attestazioni di svolgimento del percorso formativo previsto dalla vigente normativa e ss.mm.ii. per tutte le tipologie di mansioni e cioè autista e accompagnatore .

Qualora intervenissero, durante la durata contrattuale, modifiche sui percorsi formativi, le parti concordano di adeguare l'Accordo Quadro concluso nei modi e nei termini previsti dalla novazione legislativa.

Il personale addetto al trasporto sanitario semplice (Autista) deve avere:

- in caso di utilizzo di **autovettura e furgone finestrato**:
 - a. requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli;
 - b. conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività;
 - c. competenza nell'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestre e di radio tele comunicazione;

- in caso di utilizzo di **autoambulanza**:
 - a. requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli;
 - b. aver compiuto la maggiore età e non aver superato il settantesimo anno di età.
 - c. possesso di una funzione visiva e uditiva pari a quella prevista per la patente posseduta e possesso dei requisiti di idoneità psichica e fisica;
 - d. conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività;
 - e. conoscenza nell'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestre e di radio tele comunicazione.

L'attività di trasporto sanitario semplice può essere svolta sia da personale certificato per il trasporto sanitario che dal personale con qualifica di soccorritore, fatta salva diversa disciplina normativa in vigore al momento dell'espletamento del servizio.

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente CSA il Prestatore si impegna a garantire su ciascuna autoambulanza la presenza di un autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

I requisiti del personale, nonché le caratteristiche tecniche e sanitarie del trasporto in autoambulanza, sono quelli previsti dalla normativa vigente e ss.mm.ii.

§ ASL Milano 1

Per le caratteristiche degli autoveicoli e per i requisiti del personale si rimanda a quanto riportato nell'allegato 1.2 della DGR 3542 del 30/05/2012.

§ ASL di Pavia

Per le caratteristiche degli autoveicoli e per i requisiti del personale si rimanda a quanto riportato nell'allegato 1.2 della DGR 3542 del 30/05/2012.

Art. 7 – Compensi

§ ASL di Milano

L'ASL di Milano corrisponderà all'Associazione di Volontariato/Coop. Sociale/Impresa, per i trasporti mediante autoambulanza, le tariffe di rimborso previste dalla D.G.R. n. VIII/9394 del 6 maggio 2009. Per i trasporti sanitari semplici (autovetture e pulmini), le tariffe di rimborso sono quelle indicate nel precedente art. 1 del presente CSA alle quali verrà applicata una riduzione pari alla percentuale di sconto così come risulta dalla dichiarazione stessa resa dal Prestatore.

§ ASL di Milano 1

L'ASL Milano 1 corrisponderà all'Associazione di Volontariato/Coop. Sociale/Impresa, per il trasporto dei pazienti dializzati mediante autoambulanza, autovetture e pulmini, le tariffe di rimborso indicate nel precedente art. 1 – punto 1.2 del presente CSA alle quali verrà applicata una

riduzione pari alla percentuale di sconto così come risulta dalla dichiarazione stessa resa dal Prestatore.

L'ASL Milano 1 corrisponderà all'Associazione di Volontariato/Coop. Sociale/Impresa, per il trasporto dei pazienti in RSA-RSD mediante autoambulanza, autovetture e pulmini, le tariffe di rimborso indicate nel precedente art. 1 – punto 1.3 del presente CSA alle quali verrà applicata una riduzione pari alla percentuale di sconto così come risulta dalla dichiarazione stessa resa dal Prestatore.

§ ASL di Pavia

L'ASL di Pavia corrisponderà all'Associazione di Volontariato/Coop. Sociale/Impresa, per i trasporti mediante autoambulanza, le tariffe di rimborso previste dalla D.G.R. n. VIII/9394 del 6 maggio 2009. Per i trasporti sanitari semplici (autovetture e pulmini), le tariffe di rimborso sono quelle indicate nel precedente art. 1.3.1 del presente CSA alle quali verrà applicata una riduzione pari alla percentuale di sconto così come risulta dalla dichiarazione stessa resa dal Prestatore.

Articolo 8 – Obblighi contrattuali

I Prestatori, con l'accettazione del presente capitolato, si impegnano ad erogare il servizio in conformità a quanto prescritto dalla D.G.R. n. VIII/9394 del 6 maggio 2009 e in conformità di eventuali disposizioni che potranno intervenire nel corso dell'appalto.

Il Prestatore, inoltre, si impegna, in caso di disdetta unilaterale di cui all'art. 2 del presente CSA, a garantire, comunque, la continuità delle prestazioni fino al momento della avvenuta riassegnazione dell'utente da parte delle ASL aggregate. In caso di inosservanza del termine di disdetta e dell'obbligo di continuità del servizio, il prestatore incorrerà in una sanzione pecuniaria per un importo pari a € 200,00 giornaliera fino alla scadenza dei termini contrattuali. L'importo verrà trattenuto da quanto dovuto.

I Prestatori si impegnano, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna a:

- a. munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività;
- b. rispettare tutti gli obblighi di cui al presente CSA;
- c. rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- d. retribuire il personale in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative (aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente

- competenti) e nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- e. che il personale addetto al servizio sia adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze delle Amministrazioni, di assoluta fiducia e provata riservatezza e sostituito anche in periodi di ferie, ponti infrasettimanali e malattia;
 - f. che il personale addetto al servizio sia in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed in grado di utilizzare gli strumenti informatici vista la peculiarità del servizio prestato;
 - g. che gli operatori provvedano a compilare correttamente tutta la modulistica predisposta dalle Aziende aggregate. Conseguentemente il Prestatore dovrà consegnare mensilmente il registro delle modalità operative (allegata a ciascuna fattura) entro il 15° giorno del mese successivo;
 - h. che il servizio in questione, in quanto trattasi di pubblico servizio, non subisca in nessun caso interruzioni e siano previsti opportuni sistemi per fronteggiare eventuali imprevisti;
 - i. che, in caso di presenza di operatori volontari, venga osservata la relativa disciplina vigente;
 - j. garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I Prestatori, ai fini di quanto previsto dalla L. n. 136/2010:

- assumono l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente servizio;
- si impegnano a comunicare alle Amministrazioni gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- si obbligano, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente CSA, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegnano a dare immediata comunicazione alle Aziende aggregate ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano – della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 10 – Rapporti con le Aziende aggregate

I Prestatori, in seguito alla stipulazione dell'Accordo Quadro, diverranno gli unici interlocutori delle Amministrazioni aggregate per la gestione del servizio, cui le ASL stesse conseguentemente indirizzeranno ogni eventuale comunicazione, doglianza, pretesa o contestazioni di inadempienza.

Articolo 11 – Obblighi assicurativi

I Prestatori dovranno avere in corso polizza assicurativa per responsabilità civile con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000 (tremilioni/00 euro) per sinistro.

Tale polizza dovrà rendere le ASL indenni dagli eventuali danni cagionati a terzi in relazione alle attività oggetto del presente appalto in particolare dovrà garantire anche:

- le responsabilità addebitate ai sensi di legge al fornitore;
- RC personale dei dipendenti del fornitore per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o n occasione delle loro mansioni, a terzi e/o a prestatori di lavoro;
- RC per danni cagionati dai materiali e attrezzature necessarie per l'effettuazione delle terapie, inclusi i danni derivanti dall'uso e/o dalla detenzione degli stessi.

Ai sensi del presente articolo sono da considerarsi soggetti terzi sia le ASL, i dipendenti ed i collaboratori della stessa, sia gli assistiti della stessa.

Una copia di tale polizza dovrà essere inviata alle ASL aggregate, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Articolo 12 – Fatturazione e pagamenti

FATTURAZIONE

Il Prestatore dovrà inviare l'originale delle fatture mensili per ciascun Distretto agli indirizzi sotto riportati entro il 15° giorno del mese successivo e contestualmente copia della fattura e della documentazione probatoria (dichiarazione del Centro Dialisi) con distinta della movimentazione pazienti al Distretto competente per i controlli di rito.

Il Prestatore, altresì, emetterà, per ogni mese, un'unica fattura per ogni tipologia di mezzo utilizzato per il trasporto e per ogni distretto servito.

Non verranno quindi accettate fatture che:

- cumulino in un unico documento trasporti effettuati nell'arco temporale di più mesi e/o trasporti effettuati con diverse tipologie di mezzi;
- rechino descrizione errata, incompleta e/o correzioni apposte manualmente.

Le fatture dovranno contenere tutti i requisiti di cui all'art. 21 D.P.R. 633/72.

Per quanto afferisce al regime IVA, le fatture dovranno recare le seguenti diciture:

TIPOLOGIA DELL'EMITTENTE	DICITURA	REGIME IVA
Associazioni di volontariato	Fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. 266/1991	Fuori campo IVA
Società Cooperative a r.l., imprese o associazioni di imprese	IVA esente ai sensi del n. 15 dell'art. 10 del dpr 633/72	Esente
Cooperative sociali e Onlus	IVA esente ai sensi del n. 15 dell'art. 10 del dpr 633/72	Esente

Le fatture devono essere intestate ed inviate a:

Per l'ASL di Milano
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DI MILANO
Sede Legale: 20122 Milano – Corso Italia n. 19
UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE
P.IVA e C.F.12319130154
oppure protocollofatture@pec.asl.milano.it .

Per l'ASL Milano 1
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DELLA PROVINCIA DI MILANO 1
Sede Amministrativa: 20013 MAGENTA - Via Al Donatore di Sangue n. 50
UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
P.IVA e C.F. 12313930153

Per l'ASL di Pavia
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DI PAVIA
Sede Legale: 27100 PAVIA - via Indipendenza 3
UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE
P.IVA e C.F. 01748780184

L'ufficio competente delle singole Aziende aggregate effettuerà la relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali il fornitore eventualmente fosse debitore.

Le fatture dovranno essere espresse in lingua italiana e dovranno necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a. data e numero P.G. dell'ordinativo emesso dalle Aziende aggregate o data e atti del contratto se già stipulato;
- b. Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dalla Stazione Appaltante;

- c. tutti i dati relativi al pagamento;
- d. quanto richiesto al punto g del precedente art. 8 del presente CSA;
- e. ogni altra indicazione utile.

PAGAMENTI

I prezzi del servizio sono comprensivi di tutti gli eventuali oneri accessori.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della gara resteranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.

Nei casi in cui le ASL aggregate riscontrassero irregolarità nelle fatture, il Prestatore sarà tenuto ad emettere corrispondente nota di credito, su mera segnalazione del Distretto competente (anche a mezzo mail). In caso di omissione di nota di credito, le ASL, valutato il rapporto economico tra la fattura e la corrispondente nota da emettere, si riservano la facoltà di non procedere al pagamento della fattura.

Il pagamento delle fatture, in assenza di formali contestazioni, sarà effettuato entro **60 giorni** dalla data di ricevimento delle stesse presso il Protocollo Generale, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di legge.

Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato il numero di C.I.G.;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto contrattualmente stabilito;
- risulti non conformità tra servizio effettuato e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato di tutta la documentazione richiesta.

Inoltre, le ASL aggregate non daranno luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il Prestatore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dalle Amministrazioni medesime.

Ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. tutti i pagamenti relativi al servizio oggetto del presente CSA verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte delle Amministrazioni aggregate.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, trasmessa anche a mezzo fax.

Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento di avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

Il termine per il pagamento è, inoltre, interrotto allorché le Amministrazioni comunichino la necessità di apportare rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere dal momento in cui le stesse ricevono la fattura rettificata o la nota di credito.

In caso di eventuali ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Si precisa che, per poter procedere al pagamento, le Aziende aggregate dovranno essere in possesso del Documento di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte del soggetto aggiudicatario.

Qualora il D.U.R.C. dell'aggiudicatario evidenzi irregolarità, le ASL aggregate saranno tenute alla sospensione del pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione dell'irregolarità riscontrata.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, ne avrà titolo a risarcimenti di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Le fatture saranno liquidate previa verifica dell'esatta esecuzione del servizio.

Articolo 13 – Cauzione definitiva

I Prestatori dovranno depositare n. 3 cauzioni definitive (una per ciascuna Azienda), ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.. Tali cauzioni dovranno essere poste a garanzia della buona esecuzione dei singoli contratti conclusi con le Aziende aggregate e costituite a garanzia della buona esecuzione degli stessi, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime nonché del rimborso delle somme che le Amministrazioni avessero eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Le cauzioni definitive dovranno essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Le cauzioni potranno inoltre essere ridotte del 50% ai sensi di quanto previsto dall'art.75 c.7 espressamente richiamato dall'art. 113 c.1. In tale caso le cauzioni dovranno essere corredate della certificazione del sistema di qualità in corso di validità.

Gli importi delle suddette cauzioni verranno comunque comunicate alle società aggiudicatrici contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Le cauzioni verranno costituite in una delle seguenti forme:

- a. **quietanza** del versamento oppure **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure **polizza rilasciata da un intermediario finanziario** iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, **in originale**, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 123/2004 (tipo 1.1. – schema 1.1.);
- b. (oppure) **ricevuta** di versamento in contanti presso i tesoriери delle Aziende alle seguenti coordinate bancarie:

ASL DI MILANO

Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena

ABI	C.A.B.	Numero Conto	CIN	IBAN
01030	01600	000007517050	Q	IT 09 Q 01030 01600 000007517050

ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO N. 1

Banca Popolare Di Milano Agenzia Magenta

ABI	C.A.B.	Numero Conto	CIN	IBAN
05584	33320	00000075104	G	IT 15G055843332000000075104

ASL DI PAVIA

Banca Popolare Commercio e Industria – sede Pavia

ABI	C.A.B.	Numero Conto	CIN	IBAN
05048	11302	00000046465		IT35G050481130200000046465

con la seguente causale: cauzione definitiva a garanzia del servizio di trasporto di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico un periodo di 24 mesi.

Le cauzioni definitive:

- per essere ritenute valide dovranno contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- saranno restituite successivamente alle ditte aggiudicatarie, su richiesta, in assenza di controversie pendenti non prima di **60 (sessanta) giorni** dalla scadenza contrattuale.

La mancata costituzione delle cauzioni definitive determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASL di Milano.

Capo 3 – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Responsabilità

I Prestatori sono responsabili nei confronti delle Aziende aggregate dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente CSA.

Sono, altresì, responsabili nei confronti delle Amministrazioni e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo ai Prestatori di mantenere le Aziende sollevate ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Articolo 18 – Sicurezza sul lavoro

Ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI in quanto le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite presso locali dei quali le ASL aggregate non hanno la disponibilità giuridica.

I Prestatori, nell'esecuzione del contratto di propria competenza, si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine i Prestatori devono dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte del Prestatore.

Le ASL, in qualità di Datore di Lavoro Committente, sono tenute ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora i Prestatori, nel corso di esecuzione del contratto, rilevassero rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potranno presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Se tale proposta venisse valutata positivamente, le ASL procederanno autonomamente ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d'appalto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 15 – Subappalto – Cessione del contratto e dei crediti –Cessione di ramo d'azienda – Decesso

Il **subappalto** del contratto, se autorizzato, potrà avvenire solo nei casi e con le modalità previste dalla legislazione in vigore e nei limiti del 30% (art. 118 – D.Lgs. 163/2006).

La cessione del contratto: vige quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La cessione dei crediti: vige quanto previsto dall'art. 117 del D Lgs 163/2006 e s.m.i..

Nel caso in cui l'azienda venga **ceduta o affittata interamente** (o per ramo di azienda i cui cespiti siano utilizzati per la resa della prestazione) ad altro Ente, il prestatore si impegna a comunicare alle ASL aggregate un preavviso di almeno tre mesi rispetto all'atto di alienazione.

In seguito le Amministrazioni provvederanno a valutare l'impatto di tale cessione in relazione alla persistenza o meno - in capo al prestatore - della capacità di rispettare gli standard prestazionali assicurati nella convenzione e nell'avviso.

In caso di esito negativo della valutazione le Amministrazioni si avvarranno della facoltà di recedere dal contratto.

Nel caso di **decesso del titolare** delle obbligazioni assunte dal *de cuius* risponderanno in via solidale i suoi eredi e successori, salva la facoltà delle ASL, di risolvere il contratto.

Art. 16 – Riserve dell'ASL

Le ASL aggregate si riservano la facoltà di:

- apportare variazioni organizzative e/o gestionali anche alla luce di nuove aspettative/bisogni da parte dell'utenza.
- apportare variazioni contrattuali in accordo con i Prestatori.
- escludere i prestatori in presenza di gravi inadempienze contrattuali e/o falsità e irregolarità nei requisiti di ammissibilità.

Art. 17 – Sanzioni

Le sanzioni si applicano per seguenti fattispecie:

Inosservanza requisiti del personale

Le ASL, sin dal momento della prima contestazione di irregolarità nel possesso dei requisiti medesimi, hanno facoltà di applicare, anche autonomamente, penali pari a € 700,00 cadauna per ogni irregolarità riscontrata.

Inosservanza requisiti degli autoveicoli

Le ASL, sin dal momento della prima contestazione di irregolarità nel possesso dei requisiti medesimi, hanno facoltà di applicare, anche autonomamente, penali pari a € 500,00 cadauna per ogni irregolarità riscontrata.

Irregolarità contabile

Le ASL, a fronte del riscontro di discordanze nella documentazione contabile, hanno facoltà di applicare, anche autonomamente, penali pari a € 700,00 cadauna per ogni fattura irregolare.

Rifiuto della prestazione

Le ASL, a fronte della scelta unilaterale del prestatore di non trasportare pazienti con criticità assistenziali o di grave disagio sociale, psichico e motorio hanno facoltà di applicare, anche autonomamente, penali pari a € 700,00 cadauna per ogni trasporto non effettuato.

Inadempienze organizzative

Le ASL, a fronte del riscontro di gravi e immotivate inadempienze organizzative emerse e riscontrate durante l'erogazione del servizio (come ad es. ritardi ingiustificati, forte disagio relazionale operatore –paziente, inosservanze dei dispositivi di sicurezza) hanno facoltà di applicare, anche autonomamente, penale il cui valore è compreso tra € 300,00 a € 3.000,00 a seconda della gravità dell'irregolarità constatata.

Art.18 – Modalità di applicazione delle sanzioni

In caso di negligente esecuzione degli obblighi assunti o di violazione dei presupposti e/o requisiti richiesti, il Prestatore sarà tenuto a porvi immediatamente rimedio, a seguito di comunicazione informale.

Ove l'adempimento immediato risulti oggettivamente impossibile, lo stesso dovrà essere comunque risolto entro 7 giorni dal ricevimento di apposita diffida emessa dai competenti organi della Direzione Sanitaria di ciascuna Amministrazione.

Entro tale periodo di tempo, il Prestatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni in merito alla contestazione attribuitagli.

In questo caso le ASL, nei 7 giorni successivi, prenderanno posizione per iscritto sulle controdeduzioni a mezzo dei competenti organi delle Direzioni Sanitarie. A tal fine verrà emanata una nota di accoglimento delle controdeduzioni o di rigetto delle stesse (in quest'ultimo caso motivata).

Tutte le comunicazioni, note, diffide, controdeduzioni e qualsiasi altro documento riguardante l'applicazione del presente articolo, potranno essere inoltrati anche a mezzo fax o e-mail.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida (senza presentazione di controdeduzioni) o di non accoglimento delle controdeduzioni, le ASL potranno sospendere i pagamenti delle somme al momento dovute e potrà applicare una penale come descritta nel precedente articolo e trattenendola da quanto dovuto.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento delle prescrizioni contrattuali, le ASL aggregate hanno la facoltà, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 1453 c.c.**, di chiederne l'adempimento. A tal fine, le Amministrazioni diffideranno il Prestatore inadempiente, a mezzo raccomandata A.R., ad eliminare l'inosservanza con assegnazione di un congruo termine non inferiore a 15 giorni, per formulare controdeduzioni, in particolare nelle seguenti fattispecie:

- a) subappalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006;
- b) gravi e reiterate violazioni degli obblighi di diligenza professionale.
- c) gravi e reiterate negligenze nell'ottemperanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora nonostante ciò l'inosservanza perdurasse, resta in facoltà delle ASL considerare risolto il contratto ex art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che le stesse ritenessero opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Le Amministrazioni si riservano la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per le stesse, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Inoltre è facoltà delle ASL risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui **all'art. 1456 c.c.** e previa comunicazione al Prestatore con lettera raccomandata A.R., con cui le ASL dichiarano di volersi avvalersi della clausola risolutiva espressa, nel caso:

- richiesta di rimborso spese o comunque di elargizione di altri emolumenti a qualsiasi titolo qualificati nei confronti dei pazienti nefropatici o loro familiari;
- sospensione o ritiro dell'autorizzazione sanitaria relativa alla sede del Prestatore in assenza di altre sedi per le quali permanga l'autorizzazione e da cui sia svolto il servizio;
- rifiuto di prestare il servizio di trasporto per persone con criticità per più di tre volte;
- irregolarità contabili contestate ed accertate per più di tre volte anche non consecutive;
- di non rispondenza del servizio alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui il Prestatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio);
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente CSA;
- di gravi e reiterate inadempienze dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso della durata contrattuale (per reiterate inadempienze si intendono almeno tre episodi preventivamente contestati);
- di mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti del contratto;

- di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto di gara relativi alla procedura attraverso il quale è stato scelto il Prestatore ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Appaltatore siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni e nei certificati resi dal Prestatore nel corso della procedura di gara;
- violazione delle norme e/o principi contenuti nei Codici Etici delle Amministrazioni aggregate, nonché delle norme contenute nel Codice Etico degli Appalti Regionali;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto d'appalto;
- in cui i pagamenti all'appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

La risoluzione di diritto verrà comunicata dalle Amministrazioni con raccomandata con ricevuta di ritorno e si intenderà operante dalla data indicata nella comunicazione medesima.

In caso di risoluzione, al Prestatore competerà il solo pagamento delle prestazioni rese antecedentemente alla data di risoluzione, previa compensazione degli eventuali danni arrecati e salvo comunque il diritto della ASL al risarcimento del maggior danno

Nei casi sopra previsti, il Prestatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che le Amministrazioni sono chiamate a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento servizio ad altro soggetto.

Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando le ASL deliberino di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta al Prestatore.

Ai sensi dell'**art. 1256 c.c.**, il Prestatore potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni richiamate e previste dal Codice Civile.

La risoluzione, in ogni caso, non si estenderà alle prestazioni già eseguite.

Articolo 20 - Ipotesi di recesso

Le ASL aggregate si riservano la facoltà di recedere dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni e, senza che il Prestatore possa pretendere risarcimento di danni o compensi di sorta, salvo il pagamento delle prestazioni frattanto rese, purché correttamente eseguite.

La facoltà di recesso potrà essere esercitata, in particolare, nei seguenti casi:

- a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b. per un diverso assetto organizzativo delle ASL, determinato da modifiche/novelle normative nazionali e/o regionali, che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura/servizio oggetto del presente contratto;
- c. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti attivassero una Convenzione avente ad oggetto il servizio di cui alla presente gara a condizioni economiche pari o inferiori e il Prestatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, i Prestatori dovranno cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con le ASL, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e che non comporti danno alcuno alle medesime Aziende.

Articolo 21 – Cause sopravvenute - Sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alle ASL, le stesse sospenderanno l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il

tempo di 90 giorni è facoltà del Prestatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Le Amministrazioni, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riservano la facoltà di sospendere l'esecuzione delle prestazioni per un periodo complessivo massimo di 60 gg. senza che il prestatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dalle Amministrazioni almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Articolo 22 – Codici Etici Aziendali e Codice Etico degli Appalti Regionali

Le ASL aggregate informano la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui ai propri Codici Etici, quali dichiarazioni di valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità delle Amministrazioni, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.), fermo restando l'opportunità di attuazione del D. Lgs. 231/2001 – in materia di adozione dei codici etici e modelli organizzativi – da parte degli enti e imprese partecipanti.

Detti documenti sono stati adottati:

- dall'ASL di Milano con Deliberazione n. 1376 del 27.06.2007. Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale www.asl.milano.it;
- dall'ASL di Milano 1 con Decreto n. 81 del 28.06.2007. Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale www.aslmi1.it;
- dall'ASL di Pavia con Deliberazione n. 133/DGi del 27/06/2007 ed è reperibile sul sito internet aziendale www.asl.pavia.it.

Il Fornitore, quale soggetto terzo, è tenuto, nei rapporti con le Amministrazioni aggregate, ad uniformare la propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nei Codici Etici Comportamentali aziendali, tenendo presente che la violazione degli stessi comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto delle ASL di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Le ASL aggregate stabiliscono, altresì, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel servizio oggetto del presente CSA, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Codice Etico degli Appalti Regionali, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1644 del 04.05.2011 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Articolo 23 – Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed in relazione alle attività previste dal presente capitolato, il Fornitore viene nominato "Responsabile esterno del trattamento", come previsto dall'articolo 29 del citato Decreto.

Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività.

Gli aggiudicatari, in quanto responsabili esterni, sono tenuti:

- a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
- a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura/servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del suddetto Codice;
- ad informare l'interessato ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il Titolare;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del citato Decreto, a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'aggiudicatario, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all'atto dell'aggiudicazione e si impegna a comunicare alle Amministrazioni i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Le Amministrazioni informano gli aggiudicatari che Titolare del trattamento dei dati sono le ASL stesse.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le ASL aggregate hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle ASL e ai terzi.

Articolo 24 – Diritti di privativa industriale

Il Prestatore ritenuto idoneo assume la completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne le ASL da qualsiasi molestia.

Articolo 25 – Stipulazione del contratto – Spese ed oneri

I contratti devono essere stipulati entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione e non prima di 35 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Qualora gli aggiudicatari non si presentino entro il termine stabilito per la sottoscrizione del contratto senza giustificato motivo, l'aggiudicazione si risolve senza che sia necessario intimare un preventivo atto formale di diffida. In tal caso le Amministrazioni procederanno poi all'esperimento di una nuova procedura.

In caso di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 10-ter dell'art. 11 D. Lgs. n. 163/2006.

Sono a carico delle Ditte aggiudicatarie le spese inerenti l'eventuale registrazione dei contratti in caso d'uso, compresa l'imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.

Sono, inoltre, a carico delle Ditte aggiudicatarie tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alle Ditte medesime ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Tutti gli oneri a carico degli aggiudicatari dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dalle ASL. L'IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico delle ASL.

La sottoscrizione dei contratti e dei suoi allegati da parte del prestatore del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

Articolo 26 – Avvertenze generali e disposizioni finali

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con le Amministrazioni.

I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006, D. Lgs. n. 107/2012, alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84 e loro s.mm. e ii., alle norme del cod. civ.

Articolo 27 – Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente, il Foro di Milano.